



TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA LIGURIA

DETERMINA N. 5 / 2018

IL SEGRETARIO GENERALE

PREMESSO che è necessario provvedere all'affidamento del servizio di manutenzione dell'impianto di riscaldamento per la sede di questo TAR;

VISTO il D.P.C.S. 6 febbraio 2012, recante il "Regolamento per l'esercizio dell'autonomia finanziaria da parte della Giustizia Amministrativa", come modificato con D.P.C.S. n. 46 del 12 settembre 2012;

VISTO il regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi della giustizia amministrativa emanato con D.P.C.S. 15 febbraio 2005 e ss.mm. e ii.;

VISTA la deliberazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 26 del 22 maggio 2013, recante prime indicazioni sull'assolvimento degli obblighi di trasmissione delle informazioni all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'art. 1, comma 32 della L. n. 190/2012, e, in particolare, l'art. 4 n. 3, nella parte in cui dispone che per i contratti di importo inferiore a 40.000,00 euro le stazioni appaltanti sono tenute ad effettuare sui loro siti web istituzionali la pubblicazione delle informazioni indicate all'art. 3 della deliberazione medesima;

VISTA la direttiva n. 3/2017 del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa in data 19/06/2017, recante disciplina delle procedure per l'acquisizione di beni, servizi e lavori di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, in attuazione delle previsioni di cui all'art. 36 del citato D.Lgs. n. 50/2016;

VISTO il D.L. 7 maggio 2012, n.52, convertito in Legge 06/07/2012 n. 94, concernente disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica ed in particolare l'art.7, c.2, che ha introdotto l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario;

VISTO l'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135, che dispone la nullità dei contratti stipulati in violazione all'art. 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché dei contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip SpA;

VERIFICATO che per la tipologia del suddetto servizio non ci sono convenzioni attive stipulate da Consip s.p.a. e la procedura di gara denominata "Facility Management 4", indetta da Consip s.p.a., non si è ancora conclusa;

EVIDENZIATO che il trasferimento della sede del TAR della Liguria – che comporterà una diversa organizzazione del servizio – presso i nuovi locali di Via Fogliensi 2, inizialmente previsto per il 15/12/2017, è stato posticipato dalla Società Promoint Immobiliare srl, proprietaria dell'immobile, a causa di un ritardo nei lavori di ristrutturazione, al secondo semestre del 2018;

CONSIDERATO che per l'anno 2017, ai fini dell'individuazione dell'operatore economico al quale affidare il predetto servizio di manutenzione, si è fatto ricorso a un'indagine di mercato tra alcuni operatori economici presenti sul territorio e iscritti al MEPA;

CONSIDERATO che, all'esito di quella indagine di mercato, la ditta CLIMATHERM SRL è risultata la miglior offerente con un preventivo totale di € 152,50 /mese IVA compresa;

CONSIDERATO che appare opportuno, per ragioni di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, nonché di urgenza, a motivo della sopravvenuta modifica della data di trasferimento della sede del TAR,

continuare a fruire del medesimo servizio nel periodo 1° gennaio/30 giugno 2018 da parte della ditta uscente, alle stesse condizioni economiche del 2017, salvo poi procedere ad un nuovo affidamento per la sede di Via Fogliensi n. 2;

PRESO ATTO che si tratta di spesa inferiore a € 1.000,00, intesa quale soglia massima di esenzione dall'obbligo di ricorso al MEPA, come peraltro puntualizzato dalla stessa direttiva n. 3/2017 prima citata;

CONSIDERATO che per il servizio in parola non appare conveniente alcuna soluzione di continuità, in modo da poter garantire – in coincidenza con il periodo invernale – l'attività amministrativa e giurisdizionale del Tribunale;

CONSIDERATO che la Ditta CLIMATHERM SRL – regolarmente iscritta al MEPA - ha svolto il servizio nel 2017 in modo assolutamente soddisfacente, nel rispetto dei termini e delle condizioni contrattuali;

CONSIDERATO che l'onere economico del suddetto affidamento graverà sul CAP. 2291 “Manutenzione e riparazione degli immobili e degli impianti, adattamento e ripulitura dei locali, manutenzione delle aree esterne”, la cui copertura finanziaria è stata comunicata con nota prot. 1315 del 29/01/2018 del Segretario Delegato per i TTAARR;

ACQUISITO il Codice Identificativo di Gara Z1C226C4FE,

ACQUISITO il DURC,

DETERMINA

- Di procedere alla stipula del contratto relativo all'affidamento del servizio di manutenzione dell'impianto di riscaldamento per la sede del TAR Liguria dal 1° gennaio al 30 giugno 2018, mediante affidamento diretto su libero mercato alla **Ditta CLIMATHERM SRL**, per l'importo complessivo di **€ 750,00 oltre IVA** (per un totale di € 915,00);
- Di imputare la spesa totale al cap. 2291 “Manutenzione e riparazione degli immobili e degli impianti, adattamento e ripulitura dei locali, manutenzione delle aree esterne” nell'ambito delle risorse finanziarie all'uopo assegnate dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa per il corrente E.F.;
- Di affidare, ai sensi dell'art. 272 del DPR 207/2010 e dell'art. 31, commi 2 e 3 del regolamento di autonomia finanziaria 6 febbraio 2012, citato in premessa, l'incarico di responsabile del procedimento amministrativo alla dott.ssa Maria Felicia Nicastro.
- Ai sensi dell'art. 29, comma 1, d.lgs 50/2016, come modificato dall'art. 19, comma 1, lett.a) del d.lgs. 19 aprile 2017 n. 56, la presente determina è inviata per la pubblicazione sul sito internet della G.A. – sezione amministrazione trasparente.

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Luigi E. Casamassima